
ADiM BLOG

Luglio 2020

EDITORIALE

***Ancora a margine del caso N.D. & N.T. c. Spagna:
la retorica dell'invasione si fa largo a Strasburgo?***

Alessandro Bufalini

Ricercatore di Diritto Internazionale
Università degli Studi della Tuscia

Il racconto pubblico sulle migrazioni è spesso dominato da artifici retorici, stereotipi e semplificazioni. Pur insistendo su elementi diversi e persino contrapposti, la riduzione della complessità nelle pratiche discorsive sulle migrazioni genera talvolta una banalizzazione del fenomeno, conducendo all'annullamento della singolarità di ogni esperienza migratoria e alla produzione di un ordine del discorso che tende ad oscurare i processi storici, le scelte politiche e le pratiche istituzionali che sono all'origine dei movimenti di persone.

Per quanto facciano leva su differenti sensibilità, le narrazioni stereotipate del fenomeno migratorio sottendono spesso anche una logica di dominazione, risultato di un rapporto di forza tra osservatore e osservato, e presuppongono uno sguardo che tende ad esasperare uno soltanto dei molteplici e compositi elementi di un'esperienza sociale estremamente complessa come quella della mobilità umana.

Solo per offrire una sommaria e certamente incompiuta panoramica delle diverse opzioni retoriche, si può qui richiamare quella particolare tecnica discorsiva che osserva i movimenti migratori soltanto nella prospettiva dello sfruttamento e della prevaricazione e favorisce in definitiva un costante e semplicistico processo di vittimizzazione dei migranti. Altrettanto diffusa nel dibattito pubblico è la pratica argomentativa che riduce le persone in movimento a risorse economiche funzionali (o meno) alle esigenze demografiche, del mercato del lavoro e di generale tenuta delle economie dei paesi di arrivo e/o di quelli di origine. Tale approccio

finisce inevitabilmente per offuscare l'insieme delle ragioni sociali e culturali che, al netto di ogni logica economicistica, accompagnano i percorsi migratori. Una terza linea argomentativa tende invece alla criminalizzazione dei movimenti migratori e ruota di fatto intorno all'idea della necessaria difesa dall'invasione straniera.

Di recente, quest'ultima narrazione – già ampiamente presente (e forse dominante) nel dibattito pubblico in materia di immigrazione e asilo – sembra essersi insinuata anche nelle stanze del Palazzo dei diritti dell'uomo a Strasburgo.

Per comprendere in che misura ciò sia avvenuto, appare utile richiamare qui un argomento invocato dal governo spagnolo che – per quanto non decisivo ai fini della relativa (e già celebre) sentenza [N.D. & N.T. c. Spagna](#) – mette bene in luce il paradigmatico cambio di prospettiva verso il quale alcuni Stati stanno cercando di condurre la Corte di Strasburgo e nei cui confronti alcuni degli stessi giudici appaiono decisamente inclini.

Giustamente trascurato nei numerosi commenti alla sentenza relativa al confine ispano-marocchino, è qui invece appropriato ricordare il richiamo – operato dalla Spagna per giustificare il respingimento sommario dei migranti alla frontiera – al diritto naturale degli Stati alla legittima difesa, contenuto nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Come è noto, il presupposto materiale per poter invocare tale disposizione è che lo Stato che reagisce in legittima difesa sia stato vittima di un "attacco armato". Per quanto la nozione di attacco armato non sia di semplice definizione, si ritiene comunemente che si tratti di condotte aggressive di particolare entità e gravità, quali, per fare alcuni esempi, l'invasione militare, l'occupazione e il bombardamento del territorio di un altro Stato, o ancora il blocco militare dei porti e delle coste e, in alcune circostanze, l'invio di bande armate. Lascia a dir poco perplessi il fatto che il governo spagnolo accosti a queste gravissime violazioni dell'integrità territoriale di uno Stato il tentativo di attraversare tre cinte murarie alte sei metri e dotate di un sofisticato sistema di sorveglianza da parte di un'ottantina di migranti disarmati. Peraltro, l'attraversamento del muro di Ceuta e Melilla è, come noto, estremamente pericoloso. Per quanto [non sia facile reperire dati certi](#), il tentativo di oltrepassare quella barriera avrebbe causato negli anni diverse centinaia di morti, anche a causa dei colpi di arma da fuoco della polizia marocchina.

I giudici di Strasburgo hanno liquidato l'argomento spagnolo in poche righe, limitandosi a sottolineare la mancata notifica di quella situazione di pericolo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La scelta di soffermarsi soltanto sul mancato assolvimento del requisito procedurale previsto dall'art. 51 può giustificarsi in nome di un generale principio di economia argomentativa dei giudizi o lasciare intendere che la Corte non lo abbia preso troppo sul serio. Tuttavia, di fronte ad un argomento così "pesante" come quello suggerito dal governo spagnolo, la Corte avrebbe anche potuto spingersi a riportare il discorso – anche solo con un breve inciso – sui binari di una più corretta impostazione giuridica del problema e di ciò che realmente accade alla frontiera ispano-marocchino, dove la minaccia per la vita umana sembra provenire dal muro stesso piuttosto che da chi cerca di attraversarlo.

Al di là di questo specifico, ma indicativo, richiamo del governo spagnolo all'art. 51, altri elementi sembrano suggerire che lo stereotipo del migrante-invasore stia facendo lentamente breccia anche nei percorsi argomentativi dei giudici della Corte.

Un segnale di stigmatizzazione del comportamento dei migranti che cercano di attraversare le frontiere dell'Europa si può rintracciare nel caso [Ilias e Ahmed c. Ungheria](#). Potrebbe infatti essere letto come una legittimazione delle istanze di difesa sociale e territoriale dall'arrivo dei migranti alla frontiera, quel passaggio in cui la Grande Camera afferma il diritto degli Stati a prendere tutte le misure necessarie *"against foreigners circumventing restrictions on immigration"* (§213) in caso di *"mass influx of asylum seekers and migrants at the border"* (§228). Le affermazioni della Grande Camera possono risuonare intrise del pregiudizio criminalizzante se si considera che in questa circostanza – così come nell'analogo caso [Z. A. e altri c. Russia](#) – non si era verificato alcun atto violento o di forzatura dei confini da parte dei migranti.

Rispetto a questo forse sintomatico (ma certo non conclusivo) inciso, il caso *N.D. & N.T. c. Spagna* ha segnato indubbiamente un importante salto di qualità nella fraseologia della Corte rispetto alla retorica dell'invasione. In sintonia con l'impostazione del governo spagnolo, si era già mostrato il giudice Dedov nell'[opinione dissenziente alla prima pronuncia](#) sul medesimo caso. In quell'occasione, il magistrato russo aveva espresso la propria preoccupazione per il trauma che la *Guardia civil* spagnola doveva aver vissuto *"by this invasion"* e a causa del vero e proprio *"assault on the border"* del gruppo di migranti provenienti dal Marocco. In modo più sfumato, anche il giudice Koskelo, nella sua [opinione parzialmente dissenziente](#) rispetto alla sentenza della Grande Camera, insisteva sulla assurdità di negare agli Stati la possibilità di impedire l'ingresso nel proprio territorio a persone *"whose ostile intention are obvious"*, riconducendo in pratica al tentativo di ingresso non autorizzato in gruppo un'intenzione per definizione ostile (§26).

Per quanto il linguaggio non sia certamente quello dell'art. 51 della Carta ONU, la stessa Grande Camera ha evocato invero a più riprese l'idea dell'assalto, riferendosi alla partecipazione dei ricorrenti allo *"storming of the Melilla border fences"* e ad un uso della forza tale *"to create a clearly disruptive situation"*, estremamente pericolosa per la sicurezza dello Stato spagnolo (§201). In questa prospettiva, il più importante elemento di novità introdotto dalla sentenza della Grande Camera – la condotta colposa del migrante quale elemento che può legittimare la prassi dei respingimenti sommari alla frontiera – può senza troppe forzature essere ricondotto ad una implicita adesione alla retorica dell'invasione. Rimane da vedere in quale misura la mutevole composizione della Corte di Strasburgo, le pressioni provenienti da alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa e l'evoluzione del dibattito pubblico siano destinati a favorire nei prossimi anni tale pratica discorsiva (e gli effetti che ne conseguono) o se altre opzioni narrative saranno in grado di mitigarne la portata e rimodellare in altre direzioni il discorso sulle migrazioni, compreso quello dei giudici di Strasburgo.

Per citare questo contributo: A. BUFALINI, *Ancora a margine del caso N.D. & N.T. c. Spagna: la retorica dell'invasione si fa largo a Strasburgo?*, Blog ADiM, Editoriale, luglio 2020.